

STATUTO

**MESCOLANZE IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA PARINI 10

Numero REA: CO - 333313

Codice fiscale: 03792270138

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 1736/1285 di Repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, denominata:

"MESCOLANZE Impresa sociale S.r.l.".

1.2 La società intende essere retta e regolata, oltre che dal d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i., dal codice civile e dalle leggi relative agli enti no profit.

1.3 La società non ha fini di lucro. È espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

1.4 La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Art. 2 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa d'interesse generale per le finalità indicate nel D.lgs. n. 112/2017.

In particolare l'attività principale della società è, attraverso il canale del cibo in tutte le sue declinazioni (e quindi sia come prodotto della terra e del lavoro dell'uomo che come mezzo di trasmissione di usi, tradizioni e culture), l'organizzazione di eventi e attività che abbiano come finalità l'integrazione sociale e culturale dei migranti all'interno della realtà ospitante, promuovendo la massima realizzazione dell'individuo e il reciproco scambio di culture, usi e costumi al fine di favorire il rispetto, l'accoglienza e la comprensione del diverso.

La società si propone di assicurare opportunità ai soggetti sopra indicati nell'ambito predetto nonché, a chi vi fosse interessato, di sviluppare competenze e conoscenze attraverso l'approfondimento della cultura dell'altro.

L'attività principale sarà in particolare svolta attraverso le seguenti attività:

- la gestione di ristoranti e trattorie intesi come luogo di avvicinamento e valorizzazione delle diverse culture e di diffusione del rispetto per il cibo e il territorio, anche mediante la promozione e la lavorazione di prodotti provenienti dalle filiere del commercio equo e solidale. Nell'ambito di tale attività, la società potrà effettuare la somministrazione di alimenti, piatti pronti e bevande, anche in forma ambulante (cd. street food), sia svolgere l'attività di

catering e rosticceria;

- la realizzazione di programmi di formazione e istruzione, anche di tipo amatoriale, sulla cucina intesa come strumento utile per conoscere e apprezzare il territorio d'origine e le tradizioni altrui, oltre che per diffondere la cultura della filiera corta e dello sfruttamento sostenibile delle risorse;

- la commercializzazione, la promozione e la diffusione di prodotti provenienti dalle filiere del commercio equo e solidale;

- la promozione e la gestione di attività di formazione atte a favorire l'inserimento dei migranti nel mondo del lavoro nonché il collegamento delle realtà culturali e sociali con il sistema economico e produttivo;

- la realizzazione di eventi ed attività culturali volte a favorire la conoscenza e la comprensione dell'altro;

- la realizzazione di supporti e programmi di tipo informatico, pubblicazioni formative e culturali di interesse sociale con finalità educativa e di materiali grafico-pubblicitari.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse, fra cui è compreso l'impiego di tecniche innovative e l'applicazione di nuove tecnologie alla preparazione e/o alla conservazione e/o alla somministrazione di cibi e bevande.

La società può partecipare a bandi pubblici e privati e ricevere erogazioni liberali da terzi per il perseguimento delle proprie finalità e può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 112/2017.

Entro i limiti sopra individuati potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni in altre società italiane e/o estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Art. 3 - Sede

La società ha sede in Como (CO).

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Si applica pertanto l'articolo 2463, commi 4 e 5 del Codice Civile.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. Il Capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Art.6) Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 112/2017. Si applica, in quanto compatibile, quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 in tema di volontariato.

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle

relative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo il quale nel termine di venti giorni dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.

L'organo amministrativo deve comunicare ai lavoratori, gli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa, ovvero alle rappresentanze degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità dei beni offerti e dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti che consentano di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente.

Spetta, altresì, ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio d'Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente ed in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa o più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'organo amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa sociale.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti.

Per le comunicazioni e convocazioni, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno essere indirizzate al nominativo di uno o due rappresentanti al quale far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni.

La stessa regola vale per gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa.

In caso di utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la responsabilità

genitoriale o altra misura di protezione sui medesimi.—

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili a favore dei discendenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale di secondo grado dei soci.—

In tutti gli altri casi i trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.—

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.—

In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 112/2017, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio la competenza a decidere spetta all'assemblea dei soci riunita in forma collegiale.—

È vietata qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, in conformità a quanto previsto dal citato art. 8 del d.lgs. n. 112/2017.—

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.—

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.—

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.—

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato di comune accordo o, in difetto, ed in difetto (decorsi trenta giorni dall'intimazione rivolta alla controparte, e contenente il nome proposto) dal Presidente del Tribunale della Circoscrizione ove ha sede la Società.—

L'arbitratore dovrà determinare il prezzo di cessione entro novanta giorni dalla nomina, decorso il quale le quote saranno liberamente alienabili.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

7.2.1 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

7.2.2. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.3. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.4 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia di trasferimento.

7.2.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è

l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.7 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.8 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.2.9 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

7.3. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale di secondo grado dei soci. In tutti gli altri casi la partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Art. 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno

concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:—
a) il cambiamento dell'oggetto della società;—
b) la trasformazione della società;—
c) la fusione e la scissione della società;—
d) la revoca dello stato di liquidazione;—
e) il trasferimento della sede della società all'estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;—
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c. c.;—
h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.—
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.—
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società senza onere di alcuna motivazione ed anche in assenza di giusta causa.—
In tale caso, il diritto di recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni.—
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c. c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497, quater c.c..—
8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.—
La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.—
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.—
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione é pervenuta alla sede della società.—
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.—
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.—
Art. 9 - Esclusione—
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.—

Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie.

In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 112/2017.

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Ai soci che recedono dalla società spetta il rimborso del capitale effettivamente versato, aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art. 3 del d.lgs n. 112/2017.

Art. 11 - Unico socio

La società non può essere costituita da un unico socio persona fisica, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis comma 2, c.c.

Art. 13 - Amministratori

13.1 La Società è amministrata da un unico Amministratore oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono non aver riportato condanne penali definitive

per reati contro il patrimonio;

- devono avere almeno un anno di esperienza nel settore del no profit;

- non devono essere in conflitto di interessi con l'attività sociale.

13.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita all'atto della loro nomina od, in difetto di sua determinazione, sino a revoca o dimissioni.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.1 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari - gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Ove, invece, per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decadrà l'intero Consiglio, ed i superstiti entro trenta giorni dovranno sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo

inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 16 - Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano i casi previsti dall'articolo 2475, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti l'organo di controllo e al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti l'organo di controllo ed il revisore, se nominato.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le eventuali limitazioni previste dall'assemblea in sede di nomina. Devono essere comunque approvate dall'assemblea dei soci la cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa e l'acquisto e cessione di partecipazioni sociali.

In particolare, per la cessione di azienda si applica la disciplina dettata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017 e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50/2018 del 27 aprile 2018.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

17.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 18 - Rappresentanza

18.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche agli Amministratori Delegati, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. Dette remunerazioni devono comunque essere limitate secondo quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 nonché dal successivo articolo 33 del presente statuto.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 20 - Organi di controllo e Controllo contabile

La società nomina un organo di controllo composto da uno o più sindaci.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d. lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 21 - Composizione e durata

21.1 L'organo di controllo si compone di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile.

In caso di organo pluripersonale, il collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 Per le regole sulla composizione e il funzionamento dell'Organo di controllo si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile in tema di Società per Azioni.

21.3 Il compenso dei componenti l'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Per la determinazione del compenso si ha riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 nonché dal successivo articolo 33 del presente statuto.

Art. 22 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

22.1 Non possono essere nominati alla carica di componente l'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

22.2 I componenti l'organo di controllo non devono aver riportato condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, debbono aver maturato almeno due anni di anzianità come sindaci in altri enti non lucrativi e non debbono essere parenti o affini entro il terzo grado di altri soggetti che ricoprono cariche sociali e non debbono essere in conflitto di interessi con l'attività sociale.

22.3 Per tutti i componenti l'organo di controllo iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 24 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

24.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.. All'organo di controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti, sempre che la società non opti per la nomina del revisore.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 c.c..

Art. 25 - Revisore

25.1 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

25.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c..

Art. 26 - Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'anticipato scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017 in tema di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) le operazioni di fusione, scissione e trasformazione della società, rispettando in tale caso il disposto di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017 e di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 50/2018 del 27 aprile 2018;
- i) il trasferimento della sede sociale fuori dal Comune.

Art. 27 - Diritto di voto

27.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

27.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 28 - Assemblea

28.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

28.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al

domicilio comunicato dai soci alla società._____

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare._____

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione._____

28.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi._____

Art. 29 - Svolgimento dell'assemblea

29.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti._____

29.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni._____

29.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:_____

-- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;_____

-- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;_____

-- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;_____

-- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;_____

-- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 30, comma 4) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze._____

Art. 30 - Deleghe

30.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega._____

30.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione._____

Art. 31 - Verbale dell'assemblea

31.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio._____

31.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti._____

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno._____

31.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci._____

Art. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

32.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale._____

32.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, con il voto favorevole del socio interessato._____

32.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme di funzionamento della società che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze.

Art. 33 - Bilancio e utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali della società.

L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 112/2017, alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

L'organo amministrativo, in conformità all'art. 9 del d.lgs. n. 112/2017, deve provvedere, alla fine di ogni esercizio sociale, alla redazione del bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435 ter del Codice Civile, in quanto compatibili, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge n. 106/2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e sarà depositato presso il registro delle Imprese e pubblicato nel sito internet dell'impresa sociale, a norma dell'art. 9 del d.lgs. n. 112/2017.

In particolare nel suddetto bilancio dovrà essere contenuta una valutazione utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui sopra, deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti. In ogni caso, la valutazione di cui sopra, deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

33.2 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. n. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Stante l'ammontare del capitale sociale, in base al disposto dell'art. 2463, ultimo comma del Codice Civile,

almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve comunque essere destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma dell'art. 2463, ultimo comma del Codice Civile, se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Gli utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati per gli scopi e le finalità previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'atto 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 quarto comma c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.3 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente

rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 112/2017. In tal caso si applica la disciplina prevista dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 50/2018 del 27 aprile 2018.

35 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste per le imprese sociali ed in quanto compatibili con la suddetta qualifica quelle dettate in tema di Enti del Terzo Settore, per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società di persone.

F.to: SARA BROGGI; GIOVANNI D'ANGELO; LAURA ARCULEO; PAOLO D'ANGELO; CARLO QUATTRONE; SIMONE CASATI; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

ADEMPIMENTI ESEGUITI

- **Modello Unico Informatico - Registrazione telematica** COMO il 21 settembre 2018 al n. 17664 serie 1T, con Euro 356,00.
Como, addì 21 (ventuno) settembre 2018 (duemiladiciotto).
firmato: ENZO NICOLINI